



**COMUNE DI TRIBANO**  
**Provincia di Padova**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**

**DEL CANONE DI CONCESSIONE PER**

**L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E**

**DEGLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI**

(comma 837 dell'art. 1 della L. 160/2019)

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

- 1) Il presente Regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo, così come previsto dall'art. 1, comma 837 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
- 2) Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
- 3) Il canone di cui al presente Regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 4) Ai fini del presente regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio in caso di assenza dei concessionari, per l'utilizzo diretto mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione totale o parziale alla collettività del godimento dello spazio stesso;

## **Articolo 2**

### **Soggetti attivi e passivi**

1. Il Canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il Canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il titolare dell'atto di concessione e il titolare dell'azienda locatario del posteggio sono obbligati in solido;
3. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 18.06.2005.
4. Per i posteggi presenti nei singoli mercati del territorio comunale caratterizzati da una giornata di svolgimento con cadenza settimanale come individuati nel vigente Piano del Commercio

su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 32 del 18.06.2005, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente formato da 52 settimane esatte;

5. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

### **Articolo 3**

#### **Criteria per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
  - a) dimensioni dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore
  - b) tipologia dell'occupazione
  - c) durata dell'occupazione
  - d) valore economico del posteggio in relazione alla sua occupazione e classificazione delle strade
2. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 2 zone, centro abitato e ed aree agricole, come distinte nell'allegato B) a costituirne parte integrante del presente regolamento, ad ognuna delle quali è assegnato un coefficiente come determinato nell'allegato C) che tiene conto della loro importanza con riferimento alla centralità e all'intensità abitativa del contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona di pubblici servizi, della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare nonché del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico;
3. La tariffa standard per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 pari a euro 30,00 per comuni fino a 10.000 abitanti. E' commisurata alla superficie espressa in metri quadrati.
4. Alla tariffa standard di cui al precedente comma si applica la riduzione del 25% se la superficie della concessione annuale è inferiore a mq 35 come riportata in allegato A);
5. La tariffa di base giornaliera applicata ai sensi dell'art. 843 della Legge 160/2019 per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 pari a euro 0,60 per comuni fino a 10.000 abitanti alla quale si applica una riduzione dell'86%, come espresse in allegato A);
6. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale la tariffa giornaliera è calcolata in base alla tariffa come determinata al precedente comma e ridotta ulteriormente dell'30% come espressa in allegato A);
7. Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, in caso di mancata occupazione del posteggio da parte del concessionario nei casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente, con conseguente messa in disponibilità dello stesso ai fini dell'eventuale assegnazione giornaliera, è applicata per la giornata di mancata

occupazione l'esenzione della corrispondente quota di canone dovuta dal concessionario determinato ai sensi del presente regolamento;

#### **Articolo 4**

##### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro;
2. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Esclusivamente per l'anno 2021 il canone è dovuto entro il 31 maggio. Qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia superiore ad € 250,00 è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 30/04 (31/05 solo per il 2021), il 30/06, il 30/09 e il 30/11. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione. Per le occupazioni di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio;
3. Gli importi dovuti sono riscossi tramite:  
Bonifico bancario presso la Tesoreria dell'Ente – Banca Monte Paschi di Siena – Filiale di Tribano – IBAN IT55W0103062950000000488935;  
c/c postale n. 11317351 – servizio di tesoreria Comune di Tribano;  
strumento POS presso gli uffici comunali;  
Pago PA tramite il sito istituzionale dell'Ente.

#### **Articolo 5**

##### **Occupazioni Abusive**

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a) - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - b) - risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
  - c) - che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza, estinzione, sospensione o proroga della concessione medesima.
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva sia permanente che temporanea, viene effettuato mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
  - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'autorizzazione fosse stata concessa, aumentata del 50% (cinquanta per cento);

- b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
- c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento di cui al comma precedente costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il Comune provvede a notificare ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 l'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute e contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. La notifica del predetto atto è effettuata entro cinque anni dalla data del verbale di accertamento

## **Articolo 6**

### **Sanzioni ed indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

## **Articolo 7**

### **Rimborsi**

1. Qualora il mercato non venga svolto per cause indipendenti dalla volontà del concessionario allo stesso spetta il rimborso del canone versato ovvero, in caso di sospensione temporanea per motivi di interesse pubblico, per cause di forza maggiore o per eventi straordinari ed imprevedibili che determinano l'adozione di misure emergenziali governative, regionali o locali spetta la riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione;
2. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
4. I rimborsi possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute per anni successivi o altri canoni;

## **Articolo 8**

### **Entrata in vigore e norme transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. E' abrogata qualsiasi norma regolamentare incompatibile con le disposizioni in esso contenute.
3. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e conclusi prima dell'adozione della delibera di approvazione del presente regolamento o delle sue modifiche.
4. Esclusivamente per i rimborsi 2020 è ammessa la compensazione con somme dovute determinate ai sensi del presente regolamento.